

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE D.A.D.A.**

Via G. Puccini n.2, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

CF. 91041120675

### **TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - ATTIVITÀ**

#### **Articolo 1 - Denominazione.**

È costituita ai sensi della legge del 7 dicembre 2000 n. 383, un'Associazione di Promozione Sociale denominata **“Dislessia in Abruzzo e Difficoltà di Apprendimento” in breve denominabile anche “Associazione D.A.D.A.” o “Associazione DADA”**. Tale denominazione o le denominazioni abbreviate saranno usate in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

#### **Articolo 2 - Sede.**

L'Associazione ha sede legale a Roseto degli Abruzzi (TE), via G. Puccini n. 2, e potrà essere trasferita con provvedimento del Consiglio Direttivo senza modifiche del presente statuto. Per l'esercizio dell'attività istituzionale può avvalersi di sedi e di uffici periferici su delibera del Consiglio Direttivo e dette sedi saranno senza autonomia giuridica ed economica. L'Associazione potrà operare in qualunque Paese del mondo.

#### **Articolo 3 - Durata.**

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Articolo 4 - Scopo ed attività.**

L'Associazione è apartitica e apolitica, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e si attiene ai principi di assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. I principi dell'Associazione si fondano sul pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione opera ricorrendo prevalentemente all'apporto volontario e gratuito dei soci ed ha per scopo la promozione, progettazione e realizzazione di attività di assistenza sociale, socio-educativa e socio-sanitaria, istruzione, formazione e divulgazione, finalizzate alla promozione del benessere della persone e alla valorizzazione delle risorse e delle personalità individuali. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione in particolare si propone di:

- diffondere, nella scuola e nella società, una maggiore conoscenza sulle problematiche inerenti le difficoltà di apprendimento ed, in particolare, i Disturbi specifici dell'apprendimento (e patologie correlate) e fornire supporto alle persone coinvolte in dette problematiche;
- promuovere il benessere psicologico e sociale di minori ed adulti;
- favorire lo sviluppo della personalità umana, in tutte le sue espressioni;
- promuovere la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

L'Associazione persegue gli scopi sociali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Organizzazione e realizzazione di: convegni, mostre, fiere, feste, festival, workshop, seminari, laboratori, corsi di formazione per docenti, genitori, educatori e professionisti, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, sportelli informativi.
2. Promozione delle realizzazioni di strutture, servizi, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la particolarità e l'unicità dell'individuo.
3. Progettazione e realizzazione di interventi in ambito sociale, socio-sanitario e socio-educativo.
4. Produzione di studi, pubblicazioni, materiale didattico, strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione.
5. Supporto ai genitori (tutori) nella cura e gestione operativa dei minori al fine di assicurare loro un'adeguata possibilità di apprendimento.
6. Orientamento e supporto dei minori durante tutte le fasi e gli snodi evolutivi fino alla scelta scolastico-professionale ed il progressivo inserimento nel mercato del lavoro.
7. Attuazione di servizi o agevolazioni ai propri soci o a quelli di associazioni collegate.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando con altre Associazioni, Enti o Istituzioni Pubbliche che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

## **TITOLO II: SOCI**

### **Articolo 5 - Soci.**

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota associativa. I soci saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono i soci firmatari dell'Atto costitutivo;
- Soci Sostenitori: sono tutti coloro che vorranno solo sostenere l'Associazione con denaro, donazioni o volontariato;
- Soci Onorari: sono quelle personalità del mondo scientifico, tecnologico, sociale, politico o culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali;
- Soci Ordinari: tutti gli altri soci saranno denominati soci "Ordinari".

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno i Soci Onorari per particolari meriti. Per la categoria denominata Soci Onorari è riconosciuta la possibilità di aderire all'Associazione senza obbligo del versamento della quota associativa. Per la nomina dei Soci Onorari è necessaria l'unanimità del Consiglio Direttivo. L'ammissione dei soci "Ordinari" avviene su domanda scritta degli interessati che dichiarano di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e versano la quota di adesione annuale, fissata dal Consiglio Direttivo. Sulle domande di ammissione decide in maniera insindacabile il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il quale non è tenuto a motivare l'eventuale rigetto delle stesse. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui il socio richiedente versa la quota sociale annuale.

## **Articolo 6 - Diritti ed obblighi dei soci.**

Tutti i soci possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Il diritto di voto, che può essere esercitato direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, è attribuito a tutti i soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. In caso di ballottaggio, il voto del Presidente vale doppio. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti sociali e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione. I soci che svolgono attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi al Regolamento interno dell'Associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del consiglio direttivo e comunque con un minimo di franchigia di otto ore. I soci, su delibera del consiglio Direttivo, possono inoltre avere diritto al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione.

## **Articolo 7 - Quote associative.**

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno solare seguente, che saranno diversificate per distinte categorie, ad eccezione fatta per la categoria denominata Soci Onorari, ai quali è riconosciuta la possibilità di aderire all'Associazione senza obbligo del versamento della quota associativa. Le quote sociali dovranno essere versate entro il 20 febbraio di ogni anno. Le quote o i contributi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Le quote associative versate sono valide per l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

## **Articolo 8 - Cessazione della qualità di socio.**

L'Appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso: la volontà di recedere deve essere comunicata, per iscritto, al consiglio direttivo;
- b) per decadenza: decade automaticamente il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro i limiti fissati dal Regolamento interno;
- c) per esclusione: viene deliberata dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio, e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione del socio. L'esclusione può avvenire nei seguenti casi:
  - comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
  - condotte in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti sociali e dagli atti deliberati dagli organi dell'Associazione;
  - qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
  - mancato versamento della quota associativa oltre i 60 giorni dalla richiesta di pagamento dal 20 febbraio.

d) decesso del socio.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei soci può riammettere il socio escluso se si raggiungerà il consenso dei  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto al voto, la votazione avverrà per alzata di mano. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali annue versate né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

### **TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 9 - Organi dell'Associazione.**

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

#### **Articolo 10 - Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

- verificare le attività svolte;
- dare le linee programmatiche dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo relativamente all'esercizio precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
- approvare il bilancio preventivo,
- approvare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione entro il 30 aprile;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo,
- deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- modificare le norme del presente statuto,
- approvare i regolamenti interni;
- ha facoltà di nominare un Collegio di Revisori dei Conti;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo o dal 10% dei soci. Essa è convocata presso la sede sociale o altrove, purché sul territorio nazionale. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima, oppure tramite e-mail, fax o lettera con affrancatura ordinaria, inviata almeno 10 giorni prima. L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza almeno della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea verranno assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega scritta per socio (da presentare nel momento della stessa votazione e non

successivamente alla data prestabilita). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno, controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea. Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, provvede a conferire l'incarico ad un socio. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un Libro Verbali dell'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

### **Articolo 11 - Consiglio Direttivo.**

L'Amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea Soci. I membri del Consiglio direttivo restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati iscritti dall'anno precedente (ad eccezione fatta per la prima elezione in cui non sarà richiesto un tempo minimo di iscrizione) e ciascuno di essi può candidarsi nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Il Consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno due Consiglieri. Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera, fax o posta elettronica. Il Consiglio può deliberare solo se presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito nell'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio direttivo provvede inoltre a tutti gli atti necessari e utili all'efficienza dell'associazione:

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione consuntiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delibera i Regolamenti interni da far approvare all'Assemblea;
- approva le domande di ammissione;
- determina la quota associativa annuale;
- delibera l'assunzione di eventuale personale dipendente.

#### **Articolo 12 - Presidente e Vicepresidente.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

#### **Articolo 13 - Il Segretario.**

Il segretario è nominato tra i soci eletti nel Consiglio direttivo. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del consiglio direttivo ed il Libro degli Associati; cura la comunicazione delle convocazioni delle assemblee e delle riunioni; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo.

#### **Articolo 14 - Il Tesoriere.**

Il Tesoriere è nominato tra i soci eletti nel Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Articoli 15 - Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione.**

Le risorse economiche ed il Patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- Fondo sociale versato dai Soci Fondatori;
- avanzi netti di gestione;
- redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi erogati da organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali, Istituzioni o di Enti Pubblici, nazionali o esteri, in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati,
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali,
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo,
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

#### **Articolo 16 - Bilancio d'esercizio.**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale. Entro il 31

marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il successivo 30 aprile. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le Assemblee che li approvano, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivati interessi di consultazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO V: REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 17 - Revisione dello Statuto.**

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza dei 2/3 dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in una prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto della maggioranza dei votanti.

### **Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 19 - Disposizioni finali.**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Roseto degli Abruzzi, data 04/04/2011

Firma di tutti i Soci fondatori

Il presente atto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo, Ufficio Territoriale di Giulianova, il 5 aprile 2011 al n. 1195 serie 3.